



PERMESSO DI SOGGIORNO PER TITOLARI DI CARTA BLU UE

I lavoratori stranieri altamente qualificati che riescano a stipulare un contratto regolare in Italia hanno diritto a un permesso di soggiorno biennale esteso, su richiesta, anche alle loro famiglie.

Questo nuovo permesso di soggiorno che consente di entrare e soggiornare nel territorio nazionale per periodi superiori a tre mesi, in deroga alla disciplina delle quote, è denominato "**Carta Blu Ue**".

La norma si applica agli stranieri:

- residenti in uno Stato terzo;
- regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale;
- soggiornanti in un altro Stato membro;
- titolari di Carta Blu UE rilasciata in un altro Stato membro.

Per assumere la qualifica di straniero altamente qualificato è opportuno che il soggetto interessato risulti titolare:

- del titolo di istruzione superiore rilasciato da autorità competente nel Paese dove è stato conseguito che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e della relativa qualifica professionale superiore, attestata dal paese di provenienza e riconosciuta in Italia;
- dei requisiti previsti, per l'esercizio di professioni regolamentate.

Stranieri esclusi

Le disposizioni di cui sopra non si applicano, invece, agli stranieri che:

- soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
- soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale, ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
- chiedono di soggiornare in qualità di ricercatori ai sensi dell'articolo 27ter;
- sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in conformità alle norme comunitarie;
- beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano per motivi di lavoro autonomo o subordinato;



- fanno ingresso in uno Stato membro in virtù di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
- soggiornano in qualità di lavoratori stagionali;
- soggiornano in Italia, in qualità di lavoratori distaccati;
- in virtù di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione.

Domanda

La presentazione della domanda di nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri altamente qualificati deve essere presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione (SUI) presso la Prefettura.

Il datore di lavoro, in sede di presentazione della suddetta domanda, oltre a dover esibire idonea documentazione indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero, deve indicare, a pena di rigetto della domanda:

- la proposta di contratto di lavoro o l'offerta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
- il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore, posseduti dallo straniero;
- l'importo dello stipendio annuale lordo, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall'offerta vincolante, che non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e ulteriormente aumentato per ciascun familiare a carico.

N.B: per l'accesso alla procedura online è necessario effettuare preventivamente una registrazione sul sito web www.interno.it.

Entro e non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda, lo sportello unico per l'immigrazione (SUI) convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro, ovvero comunica allo stesso il rigetto della stessa.

Cause di rifiuto del nulla osta

Il nulla osta al lavoro è rifiutato ovvero, nel caso sia stato rilasciato, è revocato:

- se i documenti allegati alla domanda presentata dal datore di lavoro siano stati ottenuti mediante frode o sono stati falsificati o contraffatti;



- se lo straniero non si rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del contratto di soggiorno entro otto giorni dal rilascio del nulla osta, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore.
- se il datore di lavoro risulti condannato negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva, per i seguenti reati:
 - favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite; intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Il permesso di soggiorno

A seguito della stipula del contratto di soggiorno per lavoro e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore straniero altamente qualificato è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno recante la dicitura 'Carta blu UE' della seguente durata:

- durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- con durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi, negli altri casi.

Condizioni particolari

Il titolare di Carta blu UE, limitatamente ai primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, è tenuto ad esercitare esclusivamente attività lavorative conformi alle condizioni di ammissione previste e limitatamente a quelle per le quali è stata rilasciata la Carta blu UE.

Attenzione - I cambiamenti di datore di lavoro nel corso dei primi due anni sono soggetti all'autorizzazione preliminare da parte delle competenti Direzioni territoriali del lavoro.

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



È escluso l'accesso ai possessori di Carta Blu UE:

- al lavoro se le attività dello stesso comportano, anche in via occasionale l'esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale;
- al lavoro nei casi in cui, conformemente alla legge nazionale o comunitaria vigente, le attività dello stesso siano riservate:
 - ai cittadini nazionali;
 - ai cittadini dell'Unione;
 - ai cittadini del SEE.

Vantaggi

Al titolare di Carta Blu UE:

- **beneficiano di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani**, conformemente alla normativa vigente, dell'accesso al mercato del lavoro nei primi due anni;
- **è permesso il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno;**
- 3dopo 18 mesi di soggiorno legale in uno degli Stati membri, può fare ingresso in Italia senza la necessità del visto.